

N. R.G. ....



**TRIBUNALE ORDINARIO di NOCERA INFERIORE**

Sezione Prima Civile

Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. 7 ....., promosso da:

..... S.R.L., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Flavia Mascolo;

RICORRENTE

contro

BANCA ..... S.P.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avv.ti ( ..... ) ;

RESISTENTE

Il Giudice, dott.ssa Enza Faracchio,  
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 01/07/2015,  
ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

Con ricorso cautelare *ante causam*, la societ..... s.r.l., titolare di rapporti bancari con un'agenzia di Baronissi della Banca ..... s.p.a., ha chiesto disporsi l'eliminazione della segnalazione "a sofferenza" della societ  ricorrente presso la Centrale dei rischi della Banca d'Italia, unitamente alla declaratoria di illiceit  della segnalazione a sofferenza operata dalla banca.

La ricorrente ha esposto che la segnalazione era illegittima per l'insussistenza dello stato di insolvenza, che   presupposto per la classificazione dell'esposizione debitoria nella categoria delle sofferenze. In merito al *periculum in mora*, ha evidenziato il grave ed imminente pregiudizio arrecato dalla segnalazione, che determina la possibilit  di complicazione dei rapporti con altri istituti di credito, con lesione della reputazione commerciale della societ .

La Banca ..... s.p.a., nel costituirsi, ha evidenziato la correttezza del proprio operato, atteso che la societ  non aveva provveduto a integrare le informazioni richieste dalla Banca in merito alla situazione debitoria della societ  con l'Equitalia, notiziando in merito all'esposizione debitoria e alla eventuale rateizzazione del relativo debito erariale, e che la debitoria della societ  ammontava a € 41.666,95 per



scoperto del c.c. 7' ed € 7.500,00 per un effetto cambiario, anticipato allo sconto e con scadenza 31.5.2014, insoluto e protestato.

Come è noto, i presupposti per l'adozione di un provvedimento cautelare atipico ex art. 700 c.p.c., sia a contenuto anticipatorio che conservativo della domanda di merito, sono il *fumus boni iuris*, ossia la probabile fondatezza del diritto dedotto in giudizio, ed il *periculum in mora*, ovvero il fondato timore del titolare del diritto che questo sia minacciato, nelle more del giudizio ordinario, da un pregiudizio imminente ed irreparabile.

Quanto al *fumus*, viene chiesta la tutela cautelare anticipatoria del diritto alla cancellazione dalla Centrale dei rischi per illegittimità della segnalazione, che rende opportuna qualche considerazione, in punto di diritto, sulle condizioni legittimanti la segnalazione contestata.

Gli artt. 53 comma 1 lett. b), 67 comma 1 lett. b) e 108 comma 1 del D.L.vo 1 settembre 1993 n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) conferiscono alla Banca d'Italia il potere di emanare disposizioni, in conformità delle deliberazioni Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, aventi a oggetto il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni nei confronti, rispettivamente delle banche, delle società finanziarie appartenenti a gruppi creditizi e degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale ex art. 107.

Il potere regolamentare è stato esercitato dalla Banca d'Italia mediante istruzioni emanate in conformità della delibera del Cidr del 29 marzo 1994 che ha disciplinato il servizio di centralizzazione dei rischi creditizi (c.d. Centrale dei Rischi, istituita con delibera del 16 maggio 1962), il quale raccoglie, secondo categorie, informazioni provenienti da tutti gli enti creditizi (che hanno l'obbligo di trasmetterle alla Banca d'Italia) riguardanti le posizioni debitorie dei clienti.

Il testo delle istruzioni è quello di cui alla circolare 11 febbraio 1991 n. 139 e ai successivi aggiornamenti.

Il concetto di sofferenza cui si fa riferimento nell'ambito della segnalazioni in centrale rischi deve essere inteso come difficoltà del debitore di far fronte ai propri debiti riscontrabile in un'impossibilità di recuperare il credito vantato perché il soggetto affidato si trova in gravi e non transitorie difficoltà economiche, in stato di insolvenza o in situazioni sostanzialmente equiparabili.

Anche se non è necessario lo stato di insolvenza, così come richiesto per le pronunce di fallimento e inteso come impossibilità del debitore di far fronte ai propri debiti, è necessario che le difficoltà del debitore siano serie e conclamate.

Come specificato dalla predetta circolare l'appostazione a sofferenza implica una valutazione da parte dell'intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può scaturire



automaticamente da un mero ritardo di quest'ultimo nel pagamento del debito, né dalla mera contestazione del credito.

Nell'appostare il credito a sofferenza si prescinde dall'esistenza di eventuali garanzie (reali o personali) poste a presidio dei crediti.

Nel caso di specie, la Banca resistente, allo stato, risulta aver segnalato a sofferenza la debitoria della società ricorrente illegittimamente.

Se corretta si presenta la indicazione dei vari rischi relativa alla situazione della società, illegittima appare, alla valutazione tipicamente sommaria della presente sede, la segnalazione a sofferenza della debitoria.

La sospensione degli affidamenti risalente all'agosto del 2014, asseritamente dovuta allo sconfinamento e alla mancata integrazione della documentazione richiesta in merito alla situazione dei debiti tributari, non rappresenta una giusta motivazione per procedere il mese successivo – nel settembre 2014 – alla appostazione a sofferenza del complessivo credito.

Pertanto, il mancato pagamento dell'effetto portato allo sconto e insoluto e la sospensione dell'affidamento, unitamente alle dedotte ipoteche, non valgono a qualificare la posizione del debitore come sofferenza, dovendo la valutazione della banca essere supportata da rilevamenti finanziari e dati di bilancio dai quali, ad esempio, poter evincere un progressivo preoccupante scadimento dell'indice di liquidità immediata, un eventuale e rilevante calo di fatturato, di un rapporto costantemente svantaggioso tra accreditamento ed indebitamento, etc.

I vari elementi addotti a giustificazione del proprio operato – debito scaduto, presenza di ipoteche legali e volontarie sugli immobili dei fideiussori, recente protesto della società ricorrente – non sono utili ai fini di un diverso vaglio rispetto alla segnalazione a sofferenza posta in essere il 12.9.2014.

Parimenti non determinanti si presentano le considerazioni svolte da parte resistente in merito alla dedotta contestazione del debito da parte della ricorrente, non oggetto specifico del presente procedimento.

Pertanto, pur nella sommarietà che caratterizza la presente sede, deve affermarsi che la condotta della banca resistente si presenti illegittima e ordinarsi la cancellazione della appostazione a sofferenza della posizione debitoria della società ricorrente.

La natura anticipatoria e potenzialmente definitiva del presente procedimento impone procedersi alla regolamentazione delle spese di lite che seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo sulla base del D.M. n. 55 del 2014, operate le riduzioni di cui all'art. 4 in considerazione della non



particolare complessità delle questioni trattate e della semplicità dell'istruttoria meramente documentale condotta.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, assorbita ogni contraria e diversa istanza:

- **accoglie** il ricorso nei termini di cui sopra;
- **ordina** alla Banca ( [redacted] ) di procedere alla cancellazione della appostazione a sofferenza della posizione debitoria in capo alla [redacted] s.r.l.;
- **condanna** la Banca [redacted] in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € [redacted], oltre rimborso per spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge, nonché spese vive per iscrizione della causa a ruolo, diritti e notifiche, con attribuzione all'avv. Flavia Mascolo per dichiarato anticipo ex art. 93 c.p.c..

Nocera Inferiore, 22 luglio 2015

Il Giudice

dott.ssa Enza Faracchio

